

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3187 del 03/07/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RIMEC GROUP S.R.L. per impianto ubicato in Via I Maggio n. 11, 11/1, 13 e 15, Comune di Sasso Marconi (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3259 del 02/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre LUGLIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RIMEC GROUP S.R.L. per impianto ubicato in Via I Maggio n. 11, 11/1, 13 e 15, Comune di Sasso Marconi (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla RIMEC GROUP S.R.L. per l'impianto sito a Sasso Marconi, in Via I Maggio n. 11, 11/1, 13 e 15, c.a.p. 40037 dove viene svolta l'attività di fabbricazione di componenti per macchine movimento terra. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Modifica di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi;
- Proseguimento di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 269/272 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la RIMEC GROUP S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La RIMEC GROUP S.R.L., C.F. e P.IVA 02377861204, con sede legale a Sasso Marconi, in via I Maggio n. 13, c.a.p. 40037, per l'impianto ubicato al medesimo indirizzo nonché ai civici 11, 11/1 e 15, ha presentato, nella persona di Michele Degli Esposti Venturi, in qualità di legale rappresentante di RIMEC GROUP S.R.L., al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 9/8/2018 al prot. n. 10322 domanda di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale relativa ai titoli sopra elencati.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota del 22/8/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 23/8/2018 al prot. n. 19134, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 4/6/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 5/6/2019 al prot. n. 88417, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi con propria nota del 10/6/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 10/6/2019 al prot. n. 91436, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, nonché il nulla osta acustico.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera ed il parere del Servizio Territoriale per la componente acustica, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

La presente Autorizzazione sostituisce la previgente AUA n. 2329 del 11/5/2018.

Gli oneri istruttori dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 22,10 come di seguito specificato (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6):

All.A - modifica matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura pari a € 26 ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

All.B – proseguimento senza modifiche matrice emissioni in atmosfera pari a € 0;

All.C – impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 2/7/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni
Ambientali ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana

STEFANO STAGNI ⁷

⁶ Ai sensi dell'art.8 e Tab. 12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14/5/2019

⁷ Firma apportata ai sensi:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

-
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 - della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 in merito alla proroga al 30/6/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso questa Area.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della RIMEC GROUP S.R.L. ubicato in Via I Maggio n. 11, 11/1, 13 e 15, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 55460 del 4/6/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 10752 del 10/6/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 19907/2018

Documento redatto in data 2/7/2019



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

AREA TECNICA

SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sasso Marconi, 10/06/2019

Prot. n. 10752/UT/Rel
Classificazione 08/03
Fascicolo 2018/26
2018/AUA10

Spett.le

A.R.P.A.E. SAC Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale – Prot. n. 10322 del 11/06/2018 pos. n. **2018/AUA10 – RIMEC GROUP S.R.L.** per immobile sito in via I MAGGIO n. 13.
Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da **RIMEC GROUP S.R.L.** in data 11/06/2018 prot. 10322 e visti gli atti ed gli elaborati presentati per le matrici: scarichi, rumore, emissioni.

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Hera Spa Direzione Acque in data 04/06/2019 prot. 55460 ricevuto con pec il 05/06/2019 prot. 10412, relativo alla matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpae ricevuto con pec il 28/08/2018 prot. 14777, relativo alla matrice acustica;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 11/06/2018 prot. 10322 da **RIMEC GROUP S.R.L.** con sede dello stabilimento a Sasso Marconi in via I Maggio n. 13 per le seguenti matrici:

- scarichi, con le prescrizioni espresse da Hera S.p.A. nel parere sopracitato;
- acustica, con le prescrizioni espresse da Arpae nel parere sopracitato;

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile delegato
Luigi Ropa Esposti
(firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale".

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.lg. 39/93 e l'art. 39/93 e l'art. 3bis e 4bis del D. Lgs. 82/2005.

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale";

HERA S.p.A.**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Modena, 04 giugno 2019

Prot. n. 55460

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa

Data prot.: **28/06/2019**

PA&S numero 72/2019

Num. prot.: **0047975****COMUNE DI SASSO MARCONI****SUAP - Sportello Unico Attività Produttive**

Area Tecnica

Piazza dei Martiri, 6

40037 SASSO MARCONI BO

comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.****Ditta richiedente: "Rimec Group Srl" - Fabbricazione strumenti meccanici di
precisione nell'insediamento sito in Via 1° Maggio n° 11/1 Località
Pontecchio Marconi - Comune di Sasso Marconi (BO).***Comune di Sasso Marconi-SUAP: Prot. n° 11530/2018 del 26/06/2018**Classificazione 06/08 Fascicolo 2018/1/26 **POS. 2018/AU10****Domanda di modifica sostanziale AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica
fognatura di acque reflue.*

In merito alla domanda di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Degli Esposti Venturi Michele in qualità di legale rappresentante della Ditta **"RIMEC GROUP SRL"** con sede legale in Sasso Marconi (BO) Via 1° Maggio n.13 Località Pontecchio Marconi in merito allo stabilimento industriale esercente l'attività di fabbricazione di componenti per macchine movimento terra, di sollevamento e piattaforme ad alta quota, conto terzi, ubicato in via 1° Maggio n°11/1, Località Pontecchio Marconi - Comune di Sasso Marconi (BO).

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la società richiedente l'istanza svolge la propria attività di produzione, rettifica, assemblaggio e collaudo, deposito in magazzino di componenti meccanici, in quattro porzioni adiacenti dell'insediamento artigianale denominato "1° Maggio";
- ✓ la ditta risulta in precedenza autorizzata con atto adottato da ARPAE-SAC con DET-AMB-2018-2329 del 11/05/2018;
- ✓ per l'emissione di tale atto, Hera SpA ha emesso un proprio parere quale Gestore del S.I.I. con prot. 60039 del 16 giugno 2017 e tale parere è parte integrante del vigente atto autorizzativo;

- ✓ la modifica che ha reso necessario l'implementazione del vigente atto deriva dall'acquisizione di un'ulteriore unità operativa al civico 11/1 di via 1° Maggio che si integra con i locali dei civici 11, 13, 15 e 17 già compresi nell'autorizzazione in vigore;
- ✓ gli scarichi provenienti dalle suddette porzioni di fabbricato si originano, esclusivamente, da servizi igienici e similari;
- ✓ le acque meteoriche, raccolte in maniera separata, sono convogliate in scolo a cielo aperto;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
 - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;**

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

E' richiesto alla Ditta "Rimec Group Srl", in ottemperanza a quanto prescritto nel parere Hera SpA citato in premessa, di presentare entro 90 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo:

- ✓ idonea planimetria d'assieme dei locali ai civici 11, 11/1, 13, 15 e 17 di via I° Maggio, sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) riportante:
 - il tracciato delle reti fognarie interne con particolare riferimento a:
 - acque reflue domestiche;
 - acque derivanti dall'attività produttiva (ove presenti);
 - acque meteoriche ricadenti su piazzali e coperture;
 - indicazione del/i punto/i di misurazione e campionamento delle acque reflue;
 - esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione degli scarichi in questione nei corpi ricettori;
- ✓ relazione tecnica descrittiva delle attività svolte nelle singole unità immobiliari alla luce dell'acquisizione dei nuovi locali, con particolare interesse all'utilizzo di liquidi nel ciclo produttivo (oli emulsionati da taglio, fluidi idraulici, operazioni di lavaggio, etc).

Si preavvisa che la mancata trasmissione della documentazione richiesta, nei tempi previsti, comporterà da parte della scrivente Società, la richiesta all'amministrazione competente di revoca dell'atto autorizzativo.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

RIMEC GROUP S.r.l. - comune di Sasso Marconi – via I° Maggio n° 15 (ubicazione delle attività emissive)

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 ed art 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione strumenti meccanici di precisione, collaudo e assemblaggio svolta nello stabilimento ubicato in comune di Sasso Marconi, via I° Maggio n° 13, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente all'allegato 4, punto 31 bis (Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio - come tale o come frazione oleosa delle emulsioni - uguale o superiore a 500 kg/anno) della DGR n°2236/09 e smi:

1. La società RIMEC GROUP Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: RETTIFICHE

- Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

- I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Olio intero	
	Olio emulsionabile	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Macchine utensili	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E1 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

ALTRI PUNTI DI EMISSIONE DA IMPIANTI TERMICI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 (pari a 3 MW).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RIMEC GROUP Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della RIMEC GROUP S.R.L. ubicato in Via I Maggio n. 11, 11/1, 13 e 15, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Sasso Marconi prot. 10752 del 10/6/2019 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto Urbano, prot. 18985 del 20/8/2018; si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 19907/2018

Documento redatto in data 2/7/2019

SINADOC n. 19907/18
Sinadoc n. 25115/18 (acustica)

Spettabili

SUAP Comune di Sasso Marconi

P.zza dei Martiri n. 6
40037 Sasso Marconi (BO)
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

p.c. Arpae

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna
c.a. Bernardi Pier Luigi
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna Arpae

OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di modifica AUA relativa all'edificio industriale esistente in via I° Maggio n 11-13 Sasso Marconi ai sensi DPR n 59/2013. -

Denominazione dell'impianto: **RIMEC GROUP S.r.l.**
Indirizzo sede legale: **Via I° Maggio n 11-13 Sasso Marconi**
Tipologia di attività: **lavorazioni meccaniche di precisione**

Si esprime parere sulla matrice ambientale richiesta .

Acustica :

E' stata presentata una documentazione di impatto acustico redatta da Dott. Emilio Minardi come tecnico competente in acustica ambientale datata il 21/03/2018 dello Studio SIDEL INGEGNERIA.

La ditta Rimec Group S.r.l. si trova in zona prevalentemente industriale di Sasso Marconi, secondo la zonizzazione acustica comunale l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale con limiti diurni di 70 dB(A) e notturni 60 dB(A) e confina con aree di classe IV e aree di classe III

L'attività si sviluppa esclusivamente nel periodo diurno (6 -22) su fabbricati esistenti nell'area occupata dall'attività, nell'area industriale vi sono vari capannoni di altre attività,
La relazione di impatto acustico è relativa alle sorgenti sonore riconducibili alla ditta e dopo le recenti modifiche rispetto alla precedente valutazione:

- 1) Spostamento con conseguente dismissione del magazzino di cui all'edificio n.° 17
- 2) Conversione della porzione di edificio al n° 13 da produttivo a magazzino
- 3) Acquisizione di parte dell'edificio al n° 11/1 e utilizzo dello stesso come area produttiva

per la caratterizzazione del clima acustico attuale sono state individuati alcuni punti di misura scelti in base alle caratteristiche delle sorgenti sonore in ambiente esterno, aspiratore a servizio del reparto rettifica, caldaie esterne, transito carrelli elevatori senza ulteriori dettagli, unità esterne della Rimec

Per la valutazione dell'impatto acustico sono stati individuati tre ricettori R1, R2, R3 rispettivamente in classe III il primo e in classe IV il secondo e il terzo, tutti posti ad a est dell'attività, e in prossimità dell'autostrada A1 che si frappone fra i ricettori e l'attività.

Sono state eseguite delle misure fonometriche presso i ricettori durante la pausa pranzo per la verifica del rumore residuo nei pressi del capannone al civico 15.

Si ritiene che, le modifiche introdotte in relazione al contesto territoriale e dall'analisi dei risultati delle misure, i livelli sonori diurni assoluti e differenziali misurati siano attendibili, gli stessi si mantengono comunque entrambi al di sotto dei valori limite previsti dalla normativa.

Sulla base della documentazione tecnica presentata si può ragionevolmente concludere che non si prevede un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi

Cordiali saluti

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr.ssa M.A. Corvaglia)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216 Pag.7

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.